

Relazione tecnico-illustrativa

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) prevede un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università pari a 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinando una quota parte delle predette risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Prevede, inoltre, che per le predette chiamate non trovino applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

L'articolo 29, comma 9 della legge n. 240 del 2010 prevede una riserva a valere sulle risorse stanziata dalla legge di stabilità del 2011 (art. 1, comma 24) ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università, di una quota non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni per il 2012 e 173 milioni a decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le nuove procedure definite dalla presente legge.

Il presente decreto provvede all'utilizzo delle risorse stanziata per l'anno 2011, definendo i criteri per la ripartizione delle stesse fra le università. La quota di 13 milioni di euro per l'anno 2011 viene calcolata in ragione della frazione d'anno di due dodicesimi (novembre e dicembre). Pertanto, l'onere a regime è pari a 78 milioni di euro.

Il primo dei criteri adottati è quello di ammettere al beneficio soltanto le università che non hanno superato il limite massimo previsto dalla normativa vigente per l'incidenza delle spese di personale, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare la riforma (art. 5, comma 4, lettera e) della legge n. 240/2010) prevede quale principio direttivo per l'esercizio della delega sulla revisione della contabilità, la determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata. Tale previsione, una volta attuata, andrà a sostituire l'attuale sistema di calcolo dell'incidenza dei costi del personale - che fissa al 90 per cento il limite delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario (art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) - dal quale deriva il divieto per le università, disposto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, di procedere a nuove assunzioni nel caso di superamento del limite consentito. Onde evitare che l'attuazione della nuova disciplina possa ritardare i tempi ovvero precludere l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario di assunzioni per l'anno 2011, atteso che la delega scade nel gennaio 2012, il decreto in esame prevede anche la possibilità di individuare le università aventi diritto sulla base del sistema di calcolo dell'incidenza della spesa per il personale, previgente alla riforma.

Il secondo criterio è maggiormente di carattere premiale: si prevede infatti che il Ministero ripartisca le risorse alle università in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università (sul totale di sistema) rispetto all'applicazione di criteri e indicatori di qualità indicati in allegato al decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale, nell'ambito delle assegnazioni per il FFO per l'anno 2011.

In conformità a quanto previsto dalla legge, si prevede che le università utilizzino le risorse assegnate esclusivamente per la chiamata di professori associati secondo le nuove procedure, utilizzando il doppio canale di reclutamento: da una lato potranno procedere alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione secondo il procedimento di cui all'articolo 18, al quale possono partecipare anche i professori di seconda fascia già in servizio e gli studiosi stabilmente impegnati all'estero; dall'altro potranno utilizzare la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, che, nelle more dell'entrata a regime del secondo canale di reclutamento (inquadramento dei ricercatori a tempo determinato (*tenure track*), titolari del secondo contratto e in possesso dell'abilitazione, nel

ruolo degli associati) consente la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, sempreché abbiano conseguito la prevista abilitazione nazionale. Viene peraltro richiamata la norma che equipara ai fini della chiamata l'idoneità conseguita all'esito di procedure di valutazione comparativa bandite secondo l'ordinamento previgente alla riforma (comma 3).

La quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 ed il previsto importo di 78 euro a regime si configurano come limiti di spesa, pertanto, ciascuna università potrà procedere alla chiamata di professori associati, nei limiti delle risorse assegnate. Il numero delle unità di personale che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a seconda del numero delle chiamate di personale già in servizio nell'ateneo ovvero di nuove assunzioni.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 riconosce alle università la facoltà di utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, anche di seconda fascia, per la chiamata del personale in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.

Ai fini della quantificazione delle risorse da utilizzare per le assunzioni di cui al presente decreto, il relativo onere viene computato in termini differenziali nel caso in cui un ateneo chiami nella qualifica di professore associato un soggetto già in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ateneo. Diversamente, nel caso in cui il soggetto provenga da un altro ateneo il relativo onere grava interamente sulle predette risorse.

Inoltre, poichè in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2011 l'intervento straordinario si pone al di fuori dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'art. 66, comma 13 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il passaggio alla qualifica di professore di seconda fascia del personale già in servizio a tempo indeterminato presso la medesima università che effettua la chiamata, non comporta economie da cessazione computabili ai fini delle assunzioni di cui al citato art.66.

Gli importi attribuiti a valere sulle risorse del piano straordinario sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Le risorse destinate alla chiamata di professori di seconda fascia per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, pari a 93 milioni di euro, sono comprensive degli oneri a regime relativi alle chiamate finanziate per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto (78 milioni). Pertanto, gli stanziamenti previsti per l'anno 2012, al netto di quelli utilizzati a regime per le chiamate, di cui al presente decreto, ammontano a 15 milioni di euro. Tali risorse verranno utilizzate per le ulteriori chiamate di professori associati da effettuarsi a decorrere dal mese di novembre 2012.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2013, al netto di quelli utilizzati per le chiamate relative agli anni 2011 e 2012, per un importo di 5 milioni di euro a regime, saranno utilizzate per le chiamate di professori associati nell'anno 2013. Tenuto conto, tuttavia, che le assunzioni, come già detto, vengono effettuate annualmente a partire dall'inizio dell'anno accademico (mese di novembre), l'onere dovrà essere considerato in ragione d'anno. Ciò in relazione al richiamato limite di spesa al 2013 ed in relazione alla circostanza che nel 2014 le assunzioni non potranno comportare ulteriori oneri. Le risorse effettivamente disponibili per le chiamate per gli anni 2012 e 2013 saranno utilizzate secondo criteri da definire con successivi decreti.

In conclusione, come sintetizzato nella seguente tabella, le risorse stanziati ai sensi dell'art. 29, comma 9, della Legge n. 240/2010, da ripartire fra le università, consentiranno di chiamare professori di seconda fascia per una corrispondente spesa complessiva a regime di: 78 milioni di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2011, 90 milioni per quelle effettuate nell'anno 2012 e 5 milioni per quelle effettuate nell'anno 2013.

	2011	2012	2013	2014
Stanziamenti art. 29, c. 9, Legge n. 240/2010	13	93	173	173
Onere assunzioni anno 2011	13	78	78	78
Onere assunzioni anno 2012		15	90	90
Onere assunzioni anno 2013			0,83	5
Risorse residue	-	-	4,17	-